

Ordinanza n. 65

IL SINDACO

Premesso che:

- l'art. 6 comma 4 lett. e) del D.Lgs. 30 aprile 1992, 285 modificato con la legge 29 Luglio 2010 n. 120 stabilisce che l'ente Proprietario della strada può, con propria ordinanza "prescrivere che i veicoli siano muniti ovvero abbiano a bordo mezzi antisdruccioli o pneumatici invernali idonei alla marcia su neve o ghiaccio",
- la circolare del ministero dell'interno n. 300/A/11310/10/101/3/3/9 del 12 agosto 2010 reca disposizioni in merito all'applicazione della Legge 120/2010 in particolare per quanto attiene all'utilizzo di mezzi antisdrucciolevoli o pneumatici invernali idonei alla marcia su neve o su ghiaccio;

Considerato che durante i periodi di formazione di ghiaccio sul piano viabile e di precipitazioni nevose si riscontrano disagi per la circolazione stradale e che in tali evenienze occorre evitare che i veicoli in difficoltà possano produrre blocchi alla circolazione, rendendo di conseguenza difficoltoso garantire l'espletamento dei servizi di emergenza, pubblica utilità trattamenti antigelo e sgombero neve;

Ritenuto necessario, al fine di garantire il regolare svolgimento dei servizi di trasporto pubblico, prescrivere ai veicoli interessati a detto trasporto, l'obbligo di essere muniti in caso di presenza di fenomeni atmosferici avversi o di probabile presenza di ghiaccio a terra, ovvero di avere a bordo, in assenza di fenomeni atmosferici avversi, mezzi antisdrucciolevoli o di speciali pneumatici invernali idonei alla marcia su neve o ghiaccio;

Sentito il Comando di Polizia Municipale, che ha espresso, per le vie brevi, parere favorevole, riguardo a detto provvedimento;

Visti gli artt. 5, 6 e 7 del D. Lgs. 30.04.1992, n. 285 e s.m. e i.;

Visti gli articoli del Regolamento di Esecuzione del Codice della Strada e s.m. e i.;

ORDINA

per quanto in premessa:

sulle strade comunali urbane ed extraurbane per tutto il periodo dal 10 Febbraio al 15 Aprile 2012, che i veicoli adibiti al trasporto pubblico di persone conto terzi (servizio di trasporto pubblico) circolanti siano muniti di mezzi antisdrucciolevoli o degli speciali pneumatici invernali idonei alla marcia su neve o ghiaccio in caso di presenza di fenomeni atmosferici avversi o di probabile presenza di ghiaccio a terra, ovvero per l'intero periodo elencato, anche se le criticità meteorologiche sono solo astrattamente prevedibili, abbiano a bordo mezzi antisdrucciolevoli o speciali pneumatici invernali idonei alla marcia su neve o ghiaccio.

Si precisa che per i soli autobus adibiti al trasporto pubblico urbano e suburbano è sufficiente che la società concessionaria abbia la pronta disponibilità di catene nella propria struttura manutentiva per un tempestivo montaggio delle stesse

Tale obbligo ha validità anche oltre il periodo previsto in concomitanza del verificarsi di precipitazioni nevose o formazioni di ghiaccio;







Le violazioni alla presente ordinanza comporteranno l'applicazione delle sanzioni amministrative - pecuniarie da un minimo di € 25,00 ad un massimo di € 500,00, ai sensi dell'articolo 7 bis del D.lgs. 267/2000 e all'art. 16 della legge 689/81.

Si intendono revocate le precedenti Ordinanze Sindacali in contrasto con il presente provvedimento.

Le Forze di Polizia di cui agli artt. 11 e 12 del D. L.vo 30.4.1992, n. 285 (Codice della Strada), sono incaricati della esecuzione e della verifica dell'osservanza della presente ordinanza.

Pescara, lì [= 9 FEB. 2012

IL SINDACO Luigi ALBORE MASCIA





